

DECRETO N. 4 DEL 02-04-2019

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale ai commi 1 e 2 prevede: *“1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.”;*

VISTO l'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: *“1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. 2. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,*

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.”;

DATO ATTO CHE:

- in data 5 giugno 2016 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14/06/2016, esecutiva, si è provveduto alla convalida degli eletti ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 08/11/2018 avente ad oggetto “Approvazione del Piano di programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021” è stato approvato anche il nuovo organigramma del personale del Comune di Roveré Veronese, dal quale risulta l’articolazione della struttura comunale nelle seguenti aree:

- AREA AMMINISTRATIVA;
- AREA CONTABILE E RISORSE UMANE;
- AREA TECNICA;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2019 avente ad oggetto “Variazione del piano di programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021. Approvazione” si è provveduto a dettagliare ulteriormente l’insieme dei servizi afferenti alle predette aree;

RILEVATO che per un’idonea configurazione organizzativa del personale, nel rigoroso rispetto del principio di netta separazione tra la funzione di indirizzo e la funzione gestionale – di cui all’art. 107, comma 1 del TUEL - occorre procedere all’individuazione dei soggetti ai quali conferire gli incarichi di direzione, ai vari livelli di responsabilità, previsti nella nuova struttura organica del Comune di Roveré Veronese e in rapporto alle singole previsioni di legge;

CONSIDERATO che il Comune di Roveré Veronese è privo di personale con qualifica dirigenziale;

RILEVATO CHE:

- il Comune di Roveré Veronese, per far fronte a problemi di carenza di organico dell’Area Tecnica e per assicurare il regolare funzionamento dei servizi ad essa afferenti, aveva richiesto all’Unione dei Comuni di Roveré, Velo e San Mauro l’utilizzo condiviso del dott. in ing. Nicola Repele, istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, dipendente a tempo pieno e indeterminato della precitata Unione dei comuni;
- che in data 15/01/2019 i due Enti avevano sottoscritto una convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22/01/2004, al fine di regolare l’utilizzo condiviso di detto dipendente fino al 31/12/2019;
- con decreto sindacale n. 2 del 15/01/2019 era stata attribuita la responsabilità dell’Area Tecnica al dott. in ing. Nicola Repele;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione n. 5 del 24/01/2019 del Responsabile dell’Area Contabile e Risorse Umane è stato approvato l’avviso di mobilità volontaria in entrata per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno e indeterminato presso l’Area Tecnica;

- a seguito dell'espletamento della procedura di mobilità di cui innanzi, con determinazione n. 63 del 28/03/2019 del Responsabile dell'Area Contabile e Risorse Umane, il dott. in ing. Nicola Repele è stato assunto dal Comune di Roveré Veronese con decorrenza dall'01/04/2019 in qualità di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per essere destinato all'Area Tecnica;

- pertanto, in seguito a detta assunzione, è necessario procedere alla nuova nomina del responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Roveré Veronese;

RICHIAMATA la nuova disciplina del CCNL del comparto Funzioni locali, sottoscritto in data 21/05/2018, che, all'art. 17, commi 1 e 2, ha previsto disposizioni particolari sulle posizioni organizzative, statuendo quanto di seguito indicato: *"1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13. 2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell'ipotesi considerata nell'art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000"*.

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del nuovo CCNL Regioni Enti locali del 21/05/2018, il quale stabilisce: *"3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL"*.

RICHIAMATO il parere ARAN del 2/08/2018 – CFL5, con il quale l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, nel rispondere ad un quesito sulla possibilità di assegnare nuove posizioni organizzative nel periodo transitorio che segue alla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 (vale a dire dalla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale e fino alla data di adozione dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di P.O., nonché fino alla definizione dei criteri per la graduazione delle P.O., ai fini dell'attribuzione della relativa indennità) ha precisato quanto di seguito: *"Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, l'avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, anche se l'ente non ha ancora proceduto alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative (modifica dei contenuti delle precedenti posizioni organizzative in relazione al nuovo assetto delineato dal CCNL; graduazione delle stesse sulla base anche dei nuovi criteri previsti dalle parti negoziali; diversa disciplina delle modalità di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato; determinazione dei nuovi criteri generali per il conferimento e revoca degli incarichi), stante la necessità di garantire la funzionalità ed operatività degli uffici, lo stesso possa ugualmente, in via del tutto eccezionale, anche durante il periodo transitorio, conferire la titolarità della posizione organizzativa priva di titolare, applicando i criteri già precedentemente adottati nell'osservanza delle precedenti previsioni del precedente art. 9, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e fino ad oggi già applicati. Tale ultimo incarico, peraltro - come tutti gli altri incarichi di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto, anche se con scadenza successiva al 20.5.2019, oppure prorogati, alla data di sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale, secondo la disciplina generale dell'art.13, comma 3, del CCNL del 21.5.2018 -giungerà, comunque, a scadenza al momento dell'adozione del nuovo*

assetto delle posizioni organizzative o, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL.”;

RICHIAMATI, altresì, i criteri predeterminati nell’art. 6 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 02/04/2009 e ss.mm.ii, criteri in base ai quali sono stati fino ad oggi conferiti nell'Ente gli incarichi di posizione organizzativa;

ATTESO che, alla data odierna, il Comune di Roveré Veronese non ha ancora individuato i criteri per l'attribuzione e la revoca degli incarichi delle posizioni organizzative e neppure i criteri per la valutazione del peso economico da assegnare a ciascuna di esse, nel rispetto delle previsioni contenute negli articoli 14 e 17 del vigente CCNL, a seguito della relazione sindacale di confronto;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di assicurare la necessaria continuità e operatività dell'attività amministrativa dell'Ente, procedere alla nomina del Responsabile dell'Area Tecnica dalla data del presente provvedimento fino alla definizione dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e per la loro graduazione, nel rispetto della relazione sindacale di confronto, di cui all'art. 5 del Nuovo CCNL Funzioni locali;

RITENUTO:

- pertanto, sulla base dei criteri definiti dall’art. 6 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 02/04/2009, di affidare al dott. in ing. Nicola Repele, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e fino alla definizione dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica, avendo lo stesso le capacità, i titoli ed i requisiti per l'efficace ed efficiente espletamento dell'incarico suddetto, con la precisazione che, in conseguenza di tale nomina, tale dipendente è chiamato a svolgere tutte le conseguenti funzioni dirigenziali, divenendo titolare di posizione organizzativa;
- altresì, di procedere alla definitiva quantificazione della retribuzione di posizione spettante al suddetto Responsabile dell’area funzionale citata determinata in euro 7.670,00= lordi annui (comprensivi della tredicesima mensilità);

VISTI

- il D.Lgs. n.267/2000, con particolare riferimento agli art.50, 107 e 109;
- il CCNL del 31/03/1999;
- il C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali del 21/05/2018;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA

1) di nominare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino alla definizione dei predetti criteri per la nomina e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e per la loro graduazione, in ossequio alle nuove previsioni contenute nel CCNL Funzioni locali del 21/05/2018, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Roveré Veronese, il dipendente dott. in ing. Nicola Repele, categoria D, in posizione apicale, conferendo allo stesso l'incarico di posizione organizzativa e la responsabilità di tutti i servizi inerenti a tale area, secondo la struttura organizzativa dell’Ente approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 08/11/2018 e modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2019;

2) di determinare la retribuzione omnicomprensiva, spettante al suddetto Responsabile in euro 7.670,00= lordi annui (comprensivi della tredicesima mensilità), calcolata sulla base dei criteri indicati dall'art. 6 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DISPONE

- che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel parere ARAN del 2/08/2018 CFL5, la presente nomina decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino alla definizione dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e per la loro graduazione;
- che il Responsabile dell'Area Tecnica dovrà adempiere a tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale e ad esso assegnati; dovrà, altresì, relazionare periodicamente al Sindaco sull'andamento dell'Area funzionale assegnata nella sua generalità e, in particolare, sulle iniziative e gli interventi più significativi per rilevanza e delicatezza, al fine di consentire al Sindaco medesimo di adempiere adeguatamente alle proprie funzioni di controllo;
- che il presente provvedimento dovrà essere notificato all'interessato;
- che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33.

IL SINDACO
F.to RAVELLI ALESSANDRA CATERINA